

## **DETERMINAZIONE N. 48/20. DEL 21/10/2020**

**Oggetto:** Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. 50/2016, dell'acquisto di biglietti per l'accesso all'edizione 2020 di "Auto e moto d'Epoca" CIG ZF32F02529.

### **IL DIRETTORE**

**Visto** il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova, per quanto applicabile;

**Visto** il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

**Posto** che in occasione dell'evento Auto e Moto d'Epoca, al fine di rendere un servizio ai soci appassionati di auto storiche l'Ente intenda provvedere ad approvvigionarsi di biglietti a prezzo scontato da offrire ai propri ai soci;

**Viste** le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

**Visto** l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**Visto** l'art.36, comma 2) lett. a) del D.gs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

### **Rilevato**

- che è i biglietti di ingresso sono in vendita in via esclusiva da parte della ditta Intermeeting Srl con sede in Via N. Tommaseo, 63/B, Padova (PD) – P. Iva 05276320727 che ha comunicato che il prezzo di ingresso scontato del biglietto di ingresso è di Euro 16,39 oltre Iva per Euro 3,61, e così per complessivi Euro 20,00, pari per 200 ingressi ad Euro 3.278,00 oltre Iva per Euro 721,16, e così per complessivi Euro 3.999,16;
- che trattandosi di acquisto di servizi per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico o a sistemi di telematici di acquisto;
- Ritenuto che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all'art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto alla citata società;

- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016;
- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere a promuovere l'automobilismo storico e l'associazionismo all'A.C. Padova;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di 200 biglietti di ingresso all'evento indicato in premessa;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZF32F02529;

**Dato atto** che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**Considerato** che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

**Visto** l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla ditta Intermeeting Srl con sede in Via N. Tommaseo, 63/B, Padova (PD) – P. Iva 05276320727 la fornitura di n. 200 biglietti di ingresso in occasione della manifestazione "Auto e Moto d'Epoca" edizione 2020 il cui costo ammonta complessivamente ad Euro 3.278,00 oltre Iva per Euro 721,16, e così per complessivi Euro 3.999,16;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 3.278,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per servizi del budget economico 2020;
- di liquidare alla ditta Intermeeting Srl. la somma di Euro 16,39, per singolo biglietto con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 3,61, e così per complessivi Euro 20,00, sulla base del rendiconto del n. di coupon ritirati e commutati in biglietti di ingresso che risulteranno a consuntivo
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Lino Implatini)